



Il Sub Commissario ad acta
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario
(Delibere del Consiglio dei Ministri del 24/07/2009 del 23/04/2010 e del 03/03/2011)

26/1/2012

Pr. 575/e

Ai Direttori Generali e Commissari Straordinari
AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU.
IRCCS Pascale

Loro Sedi

Oggetto: decreto commissariale n. 67 del 30.9.20.2011. – Chiarimento interpretativo.

Si fa riferimento al decreto commissariale indicato in oggetto, al fine di offrire un contributo interpretativo, promosso dai vertici regionali del SUMAI, in relazione alla disposizione prevista al Cap. V, sotto il titolo Norme finali, che, in realtà, rappresenta una previsione di principio la cui attuazione risulta subordinata all'avverarsi di una serie di condizioni sospensive e che, allo stato, non è idonea a produrre effetti immediati.

Invero la filosofia dell'accordo regionale diretto a definire le linee guida per la mobilità dei dirigenti di ruolo del SSR in caso di eccedenza e di esubero ha previsto un meccanismo a fattispecie progressiva che si articola in momenti temporali, anche solo eventuali.

In altri termini è stato disciplinato che, in occasione della puntuale riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale del servizio sanitario regionale, nelle future ipotesi in cui un dirigente di ruolo sia interessato dalla soppressione e/o rimodulazione dell'incarico o dell'ufficio che ricopre, si attivano procedure per avviare processi di ricollocazione del dipendente in altra funzione all'interno della stessa azienda; ove tale processo dovesse risultare infruttuoso, si attiva una successiva fase procedurale finalizzata ad una ricollocazione in altra azienda sanitaria, fino alla dichiarazione di disponibilità con l'applicazione di quanto previsto nell'art. 33 comma 8 del D.Lgs. 165/2001.


A questo punto, la predetta norma prevista al Cap. V si colloca come intendimento di principio per cui, prima del completamento di ogni processo di ricollocazione dell'eventuale personale in esubero, viene "congelata" ogni altra procedura di natura reclutativa.

Tanto premesso, si offrono le seguenti conclusioni:

- a) il disposto previsto dal Cap. V, relativo alla proroga dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale, non trova diretta applicazione senza il verificarsi delle condizioni sospensive sopra riferite;
- b) la proroga dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale allo stato risulta consentita nei modi previsti dall'ACN di riferimento per come la materia risulta

oggi disciplinata dal decreto commissariale n. 91/2011, che ha in via espressa
abolito il divieto di cui al punto b) del decreto n. 10/2010.

Il Dirigente del Settore
Avv. Antonio Postiglione



Il Sub-Commissario
Dott. Achille Coppola

